

Motivi e principali argomenti

La Commissione solleva un motivo unico a sostegno del suo ricorso che deduce l'erronea applicazione del regime speciale delle agenzie di viaggi a prestazioni rese a persone diverse dal viaggiatore. A questo proposito, rileva che tale regime è applicabile solo quando il servizio di viaggi viene venduto al viaggiatore. Per contro, non è applicabile ai servizi forniti dalle agenzie di viaggi ad altre agenzie di viaggi o ad organizzatori di circuiti turistici. Tenuto conto della redazione delle disposizioni del codice generale delle imposte che fanno riferimento al termine «cliente» piuttosto che al termine «viaggiatore», la convenuta utilizza un approccio fondato sul «cliente» e quindi applica il regime speciale delle agenzie di viaggi in modo estensivo.

La Commissione respinge peraltro la tesi sostenuta dalle autorità francesi secondo cui la normativa francese consentirebbe di raggiungere meglio gli obiettivi perseguiti dal regime speciale, e cioè la semplificazione delle formalità amministrative delle agenzie di viaggi e l'attribuzione degli introiti dell'IVA allo Stato membro nel quale avviene il consumo finale di ciascun servizio individuale.

(¹) GU L 347, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito) il 17 giugno 2011 — ZZ/Secretary of State for the Home Department

(Causa C-300/11)

(2011/C 252/37)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parti

Ricorrente: ZZ

Convenuto: Secretary of State for the Home Department

Questioni pregiudiziali

Se il principio della tutela giurisdizionale effettiva, sancito dall'art. 30, n. 2, della direttiva 2004/38 (¹), come interpretato alla luce dell'art. 346, n. 1, lett. a), TFUE, richiama che l'autorità giudiziaria, nell'esaminare un ricorso contro un provvedimento che vieta l'ingresso di un cittadino dell'Unione europea nel territorio di uno Stato membro per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza ai sensi del capo VI della direttiva 2004/38, garantisca che siano comunicati all'interessato gli elementi essenziali delle accuse mosse nei suoi confronti, anche nel caso in cui le autorità dello Stato membro e il giudice nazionale com-

petente abbiano ritenuto, sulla base di tutte le prove a carico fatte valere da dette autorità, che a ciò ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato.

(¹) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77)

Ricorso proposto il 16 giugno 2011 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-301/11)

(2011/C 252/38)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e W. Roels, agenti)

Convenuto: Regno dei Paesi Bassi

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, adottando e mantenendo in vigore nella loro forma attuale gli artt. 3.60 e 3.61 della Wet inkomstenbelasting (legge sull'imposta sul reddito) del 2001 e gli artt. 15 c e 15 d della Wet Vennootschapsbelasting (legge sull'imposta sul reddito delle persone giuridiche) del 1969 è venuto meno agli obblighi impostigli dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare dall'art. 49;
- condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che l'imposizione sulle plusvalenze non realizzate in caso di trasferimento di (una parte di) un'impresa in un altro Stato membro o nel caso di trasferimento della sede sociale o del luogo della sede effettiva della società in un altro Stato membro comporta un ostacolo alla libertà di stabilimento incompatibile con l'art. 49 TFUE.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 17 giugno 2011 — Rosanna Valenza/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

(Causa C-302/11)

(2011/C 252/39)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato